

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-717 del 15/02/2021
Oggetto	Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta ROTTAMAMIX di Antoniaci Talisa, con sede legale e impianto in Comune di San Mauro Pascoli (FC), Via della Liberazione n. 19. ISCRIZIONE al registro imprese esercenti attività di recupero di rifiuti non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-14627 del 15/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta **ROTTAMAMIX di Antoniaci Talisa**, con sede legale e impianto in Comune di **San Mauro Pascoli (FC), Via della Liberazione n. 19**. **ISCRIZIONE** al registro imprese esercenti attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Scadenza: 5 anni dalla data del presente provvedimento

**LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE**

Vista l'istruttoria del responsabile del procedimento di seguito riportata;

Visto il provvedimento di iscrizione n. 3405 del 11.12.2015, prot. n. 104633/15, avente validità fino al 30.11.2020, con cui la ditta **ROTTAMAMIX di Antoniaci Talisa**, con sede legale e impianto in Comune di **San Mauro Pascoli (FC), Via della Liberazione n. 19**, è iscritta al registro provinciale per le imprese che esercitano attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Evidenziato che:

- la legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, ha introdotto l'articolo 3-bis, il quale al comma 1, modifica l'art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, disponendo che: *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,..., in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...”*;
- la succitata legge introduce inoltre all'articolo 103 il comma 2- sexies, secondo cui *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.”*;

Dato atto pertanto che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30.04.2021, conservano la loro validità fino al 27.07.2021;

Vista la comunicazione di rinnovo senza modifiche dell'iscrizione suddetta presentata dalla ditta **ROTTAMAMIX di Antoniaci Talisa** ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 in data 28.10.2020 al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli e acquisita al protocollo di Arpae PG n. 159506 del 04.11.2020 per l'impianto sito in Comune di **San Mauro Pascoli, Via della Liberazione n. 19**;

Dato atto che nella suddetta comunicazione la titolare della ditta in oggetto, dichiara, tra l'altro, che:

- l'impianto non è obbligatoriamente assoggettato ad Autorizzazione Unica Ambientale in quanto non necessita di nessuno dei titoli abilitativi di cui all'art. 1, lett. a), c), f) del D.P.R. 59/13;
- i rifiuti gestiti non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta **ROTTAMAMIX di Antoniaci Talisa** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PG n. 163987 del 12.11.2020 e contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Vista la nota PG n. 175060 del 02.12.2020 con cui la scrivente Agenzia ha chiesto al Comune di San Mauro Pascoli di esprimere il proprio parere in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti;

Vista la documentazione integrativa della ditta **ROTTAMAMIX di Antoniaci Talisa**, acquisita al PG n. 174250 del 01.12.2020, ulteriormente integrata con documentazione acquisita al PG n. 20902 del 10.02.2021;

Dato atto che con nota acquisita al 178479 del 10.12.2020, il Comune di San Mauro Pascoli ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito alla compatibilità urbanistica dell'attività in oggetto, dal quale risulta

quanto segue:

“L’edificio interessato all’attività di recupero di rifiuti non pericolosi ricade in area che nello strumento urbanistico vigente (RUE – Regolamento Urbanistico Edilizio intercomunale e PSI approvato con delibera di Consiglio dell’Unione Rubicone e Mare n. 15 del 14.05.2018 ai sensi degli artt. 22-32-33 e 40 quinquies della L.R. 20/2000 e s.m.i.) risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

Sub-Ambito A13-1 Tessuti specializzati produttivi e terziari

Per cui l’attività è da ritenersi urbanisticamente compatibile...”

Dato atto che con nota PG n. 188092 del 28.12.2020, il Comune di San Mauro Pascoli ha integrato il suddetto parere, precisando quanto segue in merito all’edificio interessato all’attività di recupero rifiuti:

“- è stato costruito con Concessione Edilizia n. 198/82 rilasciata in data 31.12.1982 e successive Autorizzazioni di variante per opere in corso d’opera del 02.07.1985 e del 11.04.1986;

*- in data 15/12/1986 è stata rilasciata autorizzazione di **agibilità** relativa ad immobile ad uso artigianale”;*

Dato atto che la planimetria di riferimento per la presente iscrizione è l’elaborato grafico acquisito al PG n. 20902 del 10.02.2021 denominato “*Pianta piano terra*”, datata 27.11.2020, scala 1:200, a firma del geom. M. Rossi e del titolare, Antoniaci Talisa;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all’art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l’impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Preso atto dell’avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale;

Dato atto che in data 15.12.2020 è stata acquisita comunicazione antimafia liberatoria per la ditta **ROTTAMAMIX di Antoniaci Talisa** ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- il D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la “*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*” che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell’Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l’esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall’art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1535 del 23.09.2019, con la quale la

Regione Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni stipulate tra Arpae e le Province;

Dato atto che la Provincia di Forlì-Cesena ha disposto il rinnovo della convenzione di cui trattasi, per il periodo di un anno e senza soluzione di continuità dalla data di scadenza della stessa, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 01.07.2020;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Direttore Generale ai Arpae DET-2020-89 del 07.08.2020, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-114 del 19.11.2019;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST DET-2020-1011 del 30/12/2020 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'01.01.2021 al 31.10.2022;

Dato atto che il responsabile del procedimento, Dott. Cristian Silvestroni, titolare dell'incarico di funzione "Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche", attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta del responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

1. Di iscrivere la ditta **ROTTAMAMIX di Antoniacci Talisa**, con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli – Via Della Liberazione n. 19, al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **San Mauro Pascoli – Via Della Liberazione n. 19**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
5.6 – Rottami elettrici ed elettronici	160214, 160216, 200136, 200140	R13	10	200	---
5.16 – Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	110114, 110206, 110299, 160214, 160216, 200136	R13-R4	10	190	190

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
5.19 – Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo	160214, 160216, 200136	R13	30	1500	---

3. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21.07.98, n. 350.
4. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06, e al D.Lgs. 49/14, per quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
5. L'area scoperta esterna al capannone non può essere utilizzata per nessuna attività di gestione rifiuti oggetto della presente iscrizione, compresi il carico e scarico dei rifiuti nonché il deposito degli stessi, conformemente alla planimetria acquisita al PG n. 20902 del 10.02.2021 denominata "*Pianta piano terra*", a firma del geom. M. Rossi e di Antoniaci Talisa;
6. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
7. In conformità a quanto prescritto dall'allegato VIII, punto 1.4 del D.Lgs. 49/14, a chiusura dell'impianto dovrà essere attuato il piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.
8. Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998.
9. La presente iscrizione ha una **durata di 5 anni** dalla data del presente provvedimento e potrà essere rinnovata alla scadenza previa apposita comunicazione da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente almeno **90 giorni prima** della data sopra indicata.
10. Ai sensi dell'art. 216, comma 5 del D.Lgs. 152/06 dovrà essere inoltrata al SUAP territorialmente competente una nuova comunicazione nelle ipotesi di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero e/o della titolarità dell'iscrizione.

Entro il **30 aprile** di ciascun anno dovranno essere versati ad Arpa e i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350;

Il Servizio Territoriale di Arpa e il Corpo di Polizia Provinciale sono tenuti a svolgere i controlli per la verifica della conformità dell'attività alle norme vigenti in materia ambientale.

È fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici;
- quanto previsto dalla normativa antincendio;
- quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 101/20;

- i diritti di terzi ai sensi di legge.

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Dato atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il presente atto viene trasmesso alla ditta interessata, al Comune di San Mauro Pascoli e ad Arpae-Servizio Territoriale per quanto di rispettiva competenza.

**La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Forlì-Cesena**

(Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.